EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 115

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2490

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0283/RO

Ritrasmissione di un parere circostanziato ricevuto da uno Stato membro (Italy) (articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535). Questo parere circostanziato proroga i termini dello statu quo al 10-12-2025.

Detailed opinion - Avis circonstancié - Ausführliche Stellungnahme - Подробно становище - Podrobné stanovisko - Udførlig udtalelse - Εμπεριστατωμένη γνώμη - Dictamen circunstanciado - Üksikasjalik arvamus - Yksityiskohtainen lausunto - Detaljno mišljenje - Részletes vélemény - Parere circostanziato - Išsamiai išdėstyta nuomonė - Sīki izstrādāts atzinums - Opinjoni dettaljata - Uitvoerig gemotiveerde mening - Opinia szczegółowa - Parecer circunstanciado - Aviz detaliat - Podrobné stanovisko - Podrobno mnenje - Detaljerat yttrande

Extends the time limit of the status quo until 10-12-2025. - Prolonge le délai de statu quo jusqu'au 10-12-2025.- Die Laufzeit des Status quo wird verlängert bis 10-12-2025.- Удължаване на крайния срок на статуквото до 10-12-2025. - Prodlužuje lhůtu současného stavu do 10-12-2025. - Fristen for status quo forlænges til 10-12-2025. - Παρατείνει την προθεσμία του status quo 10-12-2025. - Amplía el plazo de statu quo hasta 10-12-2025. - Praeguse olukorra tähtaega pikendatakse kuni 10-12-2025. - Jatkaa status quon määräaikaa 10-12-2025 asti. - Produžuje se vremensko ograničenje statusa quo do 10-12-2025. - Meghosszabbítja a korábbi állapot határidejét 10-12-2025-ig. - Proroga il termine dello status quo fino al 10-12-2025. - Status quo terminas pratęsiamas iki 10-12-2025. - Pagarina “status quo” laika periodu līdz 10-12-2025. - Jestendi t-terminu tal-istatus quo sa 10-12-2025. - De status-quoperiode wordt verlengd tot 10-12-2025. - Przedłużenie status quo do 10-12-2025. - Prolonga o prazo do statu quo até 10-12-2025. - Prelungește termenul status quo-ului până la 10-12-2025. - Predlžuje sa lehota súčasného stavu do 10-12-2025. - Podaljša rok nespremenjenega stanja do 10-12-2025. - Förlänger tiden för status quo fram till 10-12-2025.

The Commission received this detailed opinion on the 09-09-2025. - La Commission a reçu cet avis circonstancié le 09-09-2025. - Die Kommission hat diese ausführliche Stellungnahme am 09-09-2025 empfangen. - Комисията получи настоящото подробно становище относно 09-09-2025. - Komise obdržela toto podrobné stanovisko dne 09-09-2025. - Kommissionen modtog denne udførlige udtalelse den 09-09-2025. - Η Επιτροπή έλαβε αυτή την εμπεριστατωμένη γνώμη στις 09-09-2025. - La Comisión recibió el dictamen circunstanciado el 09-09-2025. - Komisjon sai üksikasjaliku arvamuse 09-09-2025. - Komissio sai tämän yksityiskohtaisen lausunnon 09-09-2025. - Komisija je zaprimila ovo detaljno mišljenje dana 09-09-2025. - A Bizottság 09-09-2025-án/-én kapta meg ezt a részletes véleményt. - La Commissione ha ricevuto il parere circostanziato il 09-09-2025. - Komisija gavo šią išsamiai išdėstytą nuomonę 09-09-2025. - Komisija saņēma šo sīki izstrādāto atzinumu 09-09-2025. - Il-Kummissjoni rċeviet din l-opinjoni dettaljata dwar il-09-09-2025. - De Commissie heeft deze uitvoerig gemotiveerde mening op 09-09-2025 ontvangen. - Komisja otrzymała tę opinię szczegółową w dniu 09-09-2025. - A Comissão recebeu o presente parecer circunstanciado em 09-09-2025. - Comisia a primit avizul detaliat privind 09-09-2025. - Komisia dostala toto podrobné stanovisko dňa 09-09-2025. - Komisija je to podrobno mnenje prejela dne 09-09-2025. - Kommissionen mottog detta detaljerade yttrande om 09-09-2025. - Fuair an Coimisiún an tuairim mhionsonraithe sin maidir le 09-09-2025.

MSG: 20252490.IT

1. MSG 115 IND 2025 0283 RO IT 10-12-2025 09-09-2025 IT DO 6.2(2) 10-12-2025

2. Italy

3A. Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ministero della Salute
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

4. 2025/0283/RO - X00M - Beni e merci varie

5. articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535

6. A seguito dell'esame della “Decisione che approva l’uso del sistema di etichettatura nutrizionale Nutri-score”, corrispondente alla notifica n. 2025/0283/RO, da parte dei competenti Ministeri italiani (Ministero della Salute, Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) l'Italia emette il seguente parere circostanziato.
L’Italia ritiene necessario riproporre una serie di rilievi di natura tecnico giuridica collegati all’utilizzo del logo Nutriscore che sono stati già rappresentati in passato, ma che a parere dell’Italia al momento non hanno ricevuto risposte esaustive né dai Paesi che in precedenza hanno notificato l’utilizzo del logo, né dai Servizi giuridici della Commissione.
L’Italia sarebbe grata alla Romania se volesse chiarire puntualmente le criticità che seguono.

1. Caratteristiche del sistema
Nel messaggio di notifica del progetto n. 2025/0283/RO la Romania individua come normativa di riferimento a supporto del sistema l’articolo 23 del regolamento 1924/2006/CE.
Si ritiene utile riportare il testo dell’articolo
Article 23
Notification procedure
1. If a Member State considers it necessary to adopt new legislation, it shall notify the Commission and the other Member States of the envisaged measures and give the reasons justifying them.
2. The Commission shall consult the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health instituted by Article 58(1) of Regulation (EC) No 178/2002 (hereinafter referred to as the Committee) if it considers such consultation to be useful or if a Member State so requests, and shall give an opinion on the envisaged measures.
3. The Member State concerned may take the envisaged measures six months after the notification referred to in paragraph 1, provided that the Commission's opinion is not negative.
If the Commission's opinion is negative, it shall determine, in accordance with the procedure referred to in Article 24(2) and before the expiry of the period referred to in the first subparagraph of this paragraph, whether the envisaged measures may be implemented. The Commission may require certain amendments to be made to the envisaged measure.
Richiamare l’articolo 23 comporta necessariamente la consultazione da parte della Commissione del “comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002”
L’Italia non è a conoscenza dell’attivazione del comitato richiamato dall’articolo 23. Ogni volta che dall’Italia è stato chiesto di indicare in quale riunione del comitato si è discusso del Nutri-score, nessuno Stato membro è stato in grado di rispondere. Anche la stessa Commissione non è mai intervenuta sul punto.
Si chiede di conoscere pertanto la data in cui la Commissione ha avviato le consultazioni con gli Stati membri attraverso il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Lo Stato membro notificante avrebbe dovuto aspettare il parere della Commissione dopo la consultazione.
L’Italia non è a conoscenza di eventuali pareri rilasciati dalla Commissione.
Si chiede quindi alle autorità rumene di avere copia del parere della Commissione.
A parere dell’Italia, a legislazione vigente, il sistema Nutri-score è un’indicazione generica che potrebbe essere consentita solo se accompagnata da un’indicazione specifica sulla salute già autorizzata.

L’articolo 10 del regolamento 1924/2006/CE, al paragrafo 3 riporta che: “Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.”.
Infatti, in via generale, in base all’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate. Vengono consentite esclusivamente quelle conformi ai requisiti generali e speciali del Regolamento che abbiano, inoltre, ottenuto l’autorizzazione secondo le disposizioni comunitarie e, infine, siano comprese nell’albo delle indicazioni autorizzate.
A tale proposito, è importante ribadire che l’autorizzazione per gli health claim spetta alla Commissione Europea che decide in virtù dei pareri espressi dall’Efsa, l’Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare, la quale esamina e verifica la fondatezza delle prove scientifiche a sostegno delle indicazioni che gli operatori commerciali vogliono utilizzare. Risulta evidente che le indicazioni non rispondenti ai criteri suindicati siano imperativamente vietate.
Nondimeno, si osserva che per le indicazioni nutrizionali e per quelle salutistiche vi è la previsione legale della presenza sull’etichettatura o, in mancanza dell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, di una dicitura relativa:
• all’importanza di una dieta completa ed equilibrata e di uno stile di vita sano,
• alla quantità dell’alimento che alle modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico desiderato.
Se si è compreso correttamente, bisognerà perciò far capire ai consumatori che uno stesso simbolo se assume un colore verde (verde chiaro e verde scuro) deve essere considerato un’indicazione nutrizionale benefica, senza neanche la necessità di indicare se ci si riferisce al valore energetico o a qualche nutriente: a basso contenuto calorico, a ridotto contenuto calorico, a basso contenuto di grassi, a basso contenuto di zuccheri, a basso contenuto di sodio, ecc..
Potrebbe quindi verificarsi che chi cerca prodotti a basso contenuto di sodio compri un alimento il cui claim (il colore verde) fa invece riferimento ad un ridotto apporto di zuccheri.
In realtà, un sistema siffatto non dovrebbe poter rientrare nella definizione di “indicazione nutrizionale” di cui all’art. 2, paragrafo 4 del regolamento CE n. 1924/2006.
Infatti, l’algoritmo utilizzato ed il valore che ne deriva non consentono di evidenziare al consumatore se quel singolo alimento si caratterizza per:
- un apporto a tasso ridotto o accresciuto o,
- un non apporto di energia (valore calorico) e/o
- contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
- non contiene altre sostanze nutritive.
ma solo che non crea alcun problema di salute.
Il consumatore sarà quindi portato a credere che, indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche, il prodotto è preferibile rispetto ad altri della stessa categoria con un effetto di incoraggiamento al consumo.
Al contrario, il colore diverso dal verde sintetizza il valore nutrizionale dell’alimento nel suo complesso rappresentando quindi un segnale di pericolo (universalmente il colore rosso lo è) per il consumatore senza però specificare il motivo (valore energetico? sale? zucchero? grassi?).
Compatibilità con le previsioni del Regolamento 1169/2011/UE
Nel messaggio di notifica del progetto n. 2025/0283/RO la Romania individua come normativa di riferimento a supporto del sistema anche gli articoli 40, 43, 44 e 45 del regolamento 1169/2011/UE. Nell’articolato invece viene richiamato solo l’articolo 36 del medesimo regolamento.
Si accoglie con favore il mancato richiamo all’articolo 35 per quanto sia in realtà l’unica fonte normativa, a legislazione vigente, che disciplini le forme di espressione e presentazione supplementare.
D’altra parte, non poteva essere diversamente, visto che era stato escluso dalla stessa Commissione, già nel 2017, con la Comunicazione della Commissione – TRIS (2017) 01957 e successivamente con la relazione COM (2020) 207 final; in realtà l’articolo 35 era stato richiamato in precedenti notifiche di altri Stati membri senza che vi fosse stato nessun intervento da parte della Commissione.
Ciononostante, l’Italia chiede alle autorità rumene di chiarire il perché dei richiami agli articoli 40, 43 e 44.
Per quanto riguarda il richiamo dell’articolo 45 si chiede, anche ai servizi giuridici della Commissione, in quale riunione la Commissione ha consultato il comitato, richiamato dallo stesso articolo, sul progetto notificato.
Come già anticipato, nell’articolato viene richiamato l’articolo 36 del regolamento 1169/2011/UE.
Sul richiamo all’articolo 36 l’Italia deve ribadire quanto già riportato in precedenza sperando di ricevere al riguardo qualche chiarimento.

Compatibilità con le previsioni dell'art. 36 del Regolamento 1169/2011/UE
Nella citata relazione COM (2020) 207 final del 20 maggio 2020 la Commissione ha affermato, nella parte in cui si tratta dei sistemi che non rientrano nell'ambito dell'articolo 35, come appunto il Nutriscore, che "l'articolo 36 del regolamento FIC considera tali sistemi "informazioni volontarie" che non devono indurre in errore il consumatore, né essere ambigue o confuse per il consumatore e, se del caso, devono essere basate su dati scientifici pertinenti" e che "quando un tale sistema attribuisce un messaggio complessivo positivo (ad es. con un colore verde), rispetta al contempo la definizione giuridica di "indicazione nutrizionale" poiché fornisce informazioni sulla qualità nutrizionale benefica di un alimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti" ma anche che "i sistemi FOP che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulle indicazioni possono essere impiegati sul territorio di uno Stato membro solo se li ha adottati questo stesso Stato membro conformemente all'articolo 23 del regolamento sulle indicazioni, che delinea la procedura di notifica alla Commissione."
L'Italia, in proposito, non condivide che il sistema Nutriscore, quando assume colorazioni dell'arancione e del rosso, rientri nelle forme di espressione volontaria di cui all'articolo 36 del regolamento n. 1169/2011, in quanto si ritiene evidente che quanto disposto nel primo comma dell'articolo 35, costituisca l'unica modalità per presentare forme volontarie aggiuntive alla dichiarazione nutrizionale che gli Stati membri possano raccomandare, qualora ritengano soddisfatti i requisiti posti dalla norma stessa.
Al contrario, l'art. 36 è rivolto agli operatori economici che, a propria discrezione, possono fornire informazioni volontarie al consumatore relativamente agli elementi di cui all'art. 9 e 10 del regolamento, a nulla rilevando eventuali raccomandazioni degli Stati che ne valutino i fondamenti scientifici.
Il disposto del primo comma dell'articolo 35 assume infatti le caratteristiche di una vera e propria eccezione al principio generale che prevede, come modalità di presentazione della dichiarazione nutrizionale, l'utilizzo della forma tabellare indicata nel regolamento e negli allegati di riferimento.
Come ogni eccezione, anche questa non può essere applicata in via analogica a fattispecie diverse da quelle specificamente indicate nel testo della norma e neppure essere interpretata estensivamente oltre il significato formale e letterale espresso nell'articolato di riferimento.
L'applicazione dello stesso articolo 36 rimanda infatti alle disposizioni già armonizzate quando dispone che "Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.".
L'articolo 36, paragrafo 1, ad avviso dell'Italia, va interpretato nel senso che con riferimento alle informazioni di cui all'elenco tassativo degli articoli 9 e 10 del regolamento, informazioni volontarie possono essere fornite solo qualora l'alimento in questione sia esentato dall'obbligo di fornire le già menzionate informazioni e con la raccomandazione che le stesse rispettino i requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3.
Nell'elenco di indicazioni obbligatorie dell'articolo 9 è presente, al paragrafo 1 lettera l) la dichiarazione nutrizionale. Tuttavia, proprio con riferimento a tale informazione, il legislatore europeo ha ritenuto di consentire, con le prescrizioni dell'articolo 35, delle forme volontarie di espressione relative al valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive. Da ciò si evince che, così facendo, si è voluto disciplinare ed armonizzare i criteri e le modalità per adottare le informazioni volontarie relative all'indicazione della tabella nutrizionale prevista all'articolo 9.
In conclusione, si ritiene che le eventuali forme di espressione supplementari del valore energetico e delle quantità di nutrienti debbano necessariamente ricadere nell'ambito dell'articolo 35 e siano quindi escluse dalle indicazioni volontarie previste per gli operatori dall'articolo 36.
L'Italia ha sempre ritenuto che se così non fosse, gli operatori del settore alimentare avrebbero sempre la possibilità di integrare volontariamente tutte le indicazioni armonizzate previste dal regolamento richiamando semplicemente l'articolo 36.
Si conclude chiedendo alle autorità rumene un chiarimento su quanto riportato nell'articolo 2 del progetto notificato, in particolare sul punto in cui si specifica che gli operatori possono utilizzare il logo Nutriscore "with the obligation to ensure that consumers are fully, correctly and accurately informed about the nutritional values of the products covered by these special claims".
Questo obbligo significa che il logo da solo non garantisce che i consumatori siano informati in modo completo sui valori nutrizionali?
Se così fosse, cosa dovrà, ulteriormente, indicare in etichetta il produttore per garantire la corretta informazione nel caso in cui decida di utilizzare il Nutri-score?

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

****

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu